

REVISORE UNICO
COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE

Verbale n. 3 del 26/03/2025

OGGETTO: Parere di proposta di deliberazione di Giunta comunale n.34 del 25/03/2025 ad oggetto:

“Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 2027, Art. 6 D.L. N. 80/2021, e conferma, per l’anno 2025, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024 – 2026”

La sottoscritta revisore dei conti Rag. Antonella Cabano, nominata per il periodo 2024 – 2027, in data 22/05/2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n.30,

PREMESSO CHE

- l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede “... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 9 giugno 2021, n 80, il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO); Triennio 2025-2027;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Castiglione Chiavarese alla data del 31 dicembre 2024 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la Tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 10 (dieci);
- il Comune di Castiglione Chiavarese alla data del 31 dicembre 2024, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 158/2017;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, il quale all'art. 1, c. 3 dispone: “3. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021*” e precisamente: “6. (...) *con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*”.

Visto inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Rilevato che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce all'art. 1, comma 3, che “*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.*”;

Preso atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, comma 2, che “*Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.*”;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che “*Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.*”;

- all'art. 7, comma 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*;
- all'art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art. 1, comma 1, prevede, per i Comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- Piano dei Fabbisogni di Personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Piano delle Azioni Concrete, di cui all'art. 60 bis, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- Piano della Performance, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e all'art. 60, lett. a), Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile, di cui all'art. 14, comma 1, Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Piano delle Azioni Positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

Appurato che per le Amministrazioni con non più di 50 dipendenti il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b), disponendo che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati - ed ai connessi adempimenti - sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;

Visto il D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento con la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, comma 2, e 6;

Visto il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025 - 2027 per gli Enti Locali, differito al 28 febbraio 2025 con Decreto del Min. Int. 24 dicembre 2024;

Rilevato che non è necessario procedere all'approvazione di un nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2025 - 2027 contestualmente all'approvazione del PIAO, conformandosi alle indicazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 30.01.2025, in cui si specifica che **“Resta fermo che per le Amministrazioni e gli Enti con meno di 50 dipendenti c'è la possibilità, dopo la prima adozione, di confermare nel triennio -**

con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo - lo strumento programmatico adottato nell'anno precedente, con l'obbligo in ogni caso di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa" e conferma che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 30.03.2025;

Ritenuto opportuno, per esigenze di semplificazione e di organizzazione sistematica, inserire nell'apposita sezione del PIAO 2025 - 2027 gli obiettivi di Performance di Ente relativi all'anno 2024 allegati al PIAO oggetto del presente provvedimento;

Vista la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 predisposta dagli Uffici competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022;

Visti:

- il vigente Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81 con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazioni degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività ed organizzazione;

CONCLUSIONE

Visto il D.M.30 giugno 2022 n.132;

ACCERTA

1. la conferma del **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2024 - 2026**, unitamente agli allegati facenti tutti parte integrante e sostanziale del medesimo atto, come approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2024 (Approvazione PIAO 2024 - 2026);
2. che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nella Sezione che disciplina i fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025 – 2027 rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
3. che in conseguenza delle assunzioni (e delle cessazioni) previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;
4. che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il periodo 2025 – 2027 rispetta i vincoli imposti dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81,

ESPRIME

Ai sensi dell'art.19, comma 8, della Legge n.448/2001 e dell'art.4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione ad oggetto:

“ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025 - 2027, ART. 6 D.L. N. 80/2021, E CONFERMA, PER L'ANNO 2025, DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024 - 2026”.

Genova (GE), 26 marzo 2025.

L'Organo di Revisione
Rag. Antonio Del Grosso

